



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA**

**SPORTELLLO AMBIENTE**

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 110 DEL 16/10/2020**

**OGGETTO: ADOZIONE MISURE TEMPORANEE DIRETTE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEI GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA, DIVIETO DI COMBUSTIONI ALL'APERTO - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA**

**PREMESSO che:**

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva – superano il valore limite giornaliero di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ;
- l'aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni, elaborato da ARPAV, ha evidenziato altresì che il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, dell'emissione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, cardiovascolare, ecc., mentre l'Agenzia Ambientale Europea ha stimato gli anni di vita persi (*YOLL – Years Of Life Lost*) in seguito all'esposizione all'inquinamento atmosferico dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea.

**PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:**

- con deliberazione di consiglio n. 90 del 19 aprile 2016 l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), in cui si individuano misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste – di breve, medio e lungo periodo – la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- con deliberazione di giunta n. 836 del 6 giugno 2017 il “nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, siglato il 9 giugno 2017, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;
- la deliberazione di giunta n. 1500 del 16 ottobre 2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali (TTZ);
- con deliberazione di giunta n. 1355 del 16 settembre 2020 la rimodulazione dal 1° ottobre 2020 al 1° gennaio 2021 dell'entrata in vigore del blocco dei veicoli euro 4 diesel, prevista dal Nuovo Accordo di

Programma, misura prevista da applicarsi nei comuni appartenenti agli agglomerati ed in quelli con più di 30.000 abitanti, sia in considerazione della difficile situazione economica della popolazione sia a causa delle misure di distanziamento fisico connesse alla emergenza sanitaria in atto, che prevedono una ridotta capacità di carico da parte dei mezzi pubblici.

RILEVATO che:

- la regione del Veneto in data 14 febbraio 2020 ha trasmesso ai Tavoli Tecnici Zonali la nota recante ad oggetto “Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Trasmissione documentazione per presa d’atto” al fine di informare tutte le Amministrazioni locali delle modifiche puntuali apportate alla precedente zonizzazione approvata con DGRV n. 2130 del 23/10/2012 e confluita nell’aggiornamento del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 16/04/2016, efficace dal 1° gennaio 2020;
- secondo la zonizzazione aggiornata, nel territorio della Città Metropolitana di Venezia sono individuate la “Zona IT0517 - Agglomerato di Venezia” che ricomprende i Comuni di Marcon, Martellago, Mira, Quarto d’Altino, Scorzè, Spinea e Venezia, oltre alle zone “IT0522 – Pianura” e “IT0523 – Zona costiera e colli” con i restanti comuni;
- in occasione della seduta del 11 agosto 2020, il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) ha confermato la decisione presa dalle Regioni del bacino padano, ossia di posticipare il blocco dei veicoli euro 4, previsto per il 1° ottobre 2020, al 1° gennaio 2021, ferma restando la volontà di continuare a lavorare sulle limitazioni delle emissioni prodotte dal traffico, dal riscaldamento domestico e dall’agricoltura, come riportato nel relativo verbale trasmesso al Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana di Venezia in data 14/09/2020 ed acquisito agli atti con prot. com.le n. 61485 del 01/10/2020.

PRESO ATTO che:

- nella seduta del 24 giugno 2020 del Tavolo Tecnico Zonale della Città Metropolitana di Venezia, giusto verbale trasmesso ed acquisito con prot. com.le n. 39893 del 01/07/2020, è stato preso atto della nuova zonizzazione della Regione Veneto sopra richiamata;
- nella seduta del 25 settembre 2020 del Tavolo Tecnico Zonale della Città Metropolitana di Venezia, giusto verbale acquisito agli atti con prot. com.le n. 61485 del 01/10/2020, è stato confermato l’intendimento di rendere quanto più uniforme ed omogenea l’applicazione di misure di limitazione nell’ambito metropolitano, confermando che anche nei comuni con meno di 30.000 abitanti si applicano le misure relative agli impianti termici ed abbruciamenti previste dal “Nuovo Accordo di Bacino Padano” per il livello di allerta verde, mentre restano facoltative le medesime misure adottate nell’agglomerato di Venezia e nei comuni di Chioggia e San Donà di Piave, relative a generatori di calore a biomassa, combustioni all’aperto e spandimenti zootecnici, misure previste per i livelli di allerta arancio e rosso.

RILEVATO che il comune di Jesolo:

- in seguito ad aggiornamento della zonizzazione regionale definita con DGRV n. 2130/2012, ricade nella nuova zona denominata “IT0523 – Zona costiera e colli”;
- rientra nell’ambito di applicazione delle misure temporanee e omogenee previste dal livello di nessuna allerta – verde del “Nuovo Accordo di Bacino Padano”;
- ai fini della valutazione dei livelli di allerta per l’emissione del bollettino PM10, di competenza di ARPAV, risulta inserito in zona “San Donà di Piave”, in cui la valutazione dei livelli di PM10 è effettuata attraverso una stima modellistica dei valori registrati in corrispondenza della stazione di qualità dell’aria di San Donà di Piave.

RICHIAMATA:

- la deliberazione di giunta comunale n. 244 del 13/10/2020 con la quale l’Amministrazione comunale, in linea con quanto definito dalla Regione del Veneto e condiviso nel Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana di Venezia, conferma l’adesione al pacchetto di misure temporanee e omogenee per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale da PM10;

DATO ATTO che:

- le suddette misure temporanee e omogenee da applicarsi in tutti i comuni della Città Metropolitana di Venezia durante il semestre invernale da ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in attesa di ulteriori comunicazioni da parte del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza riguardanti il secondo trimestre della stagione termica 2020-2021, sono quelle previste in caso di nessuna allerta – livello verde, di cui all'allegato A alla deliberazione della giunta comunale n. 244 del 13/10/2020;
- le misure previste per i livelli di allerta arancio e rosso, al raggiungimento dei quali tutti i comuni della Città Metropolitana saranno comunque avvisati da ARPAV, sono da intendersi riservate ai comuni appartenenti all'Agglomerato di Venezia come sopra definito ed ai comuni di Chioggia e San Donà di Piave.

VISTI:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155;
  - il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.;
  - l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- tutto ciò premesso,

DISPONE

**nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento ed il 31/12/2020:**

1. **la riduzione di 2 ore** del periodo massimo consentito dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, dell'esercizio degli impianti termici (compresi: stufe, caminetti...) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
2. **la limitazione della temperatura misurata** (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) a:
  - 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  - 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art.4, comma 5 del D.P.R. 74/2013).

E' FATTO DIVIETO

**nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento ed il 31/12/2020:**

1. **di effettuare combustioni all'aperto** di piccoli cumuli di residui vegetali (previste ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del decreto legislativo 152/2006), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere;

RICORDA

che è fatto divieto, a decorrere dal 01/01/2020, di utilizzare generatori di classe inferiore a 3 stelle ed installare generatori di classe inferiore alle 4 stelle (in base alla classificazione ambientale dei generatori di calore a biomassa legnosa approvata con D.G.R.V. n. 1908 del 29 novembre 2016).

RACCOMANDA

l'utilizzo, per generatori di calore a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 (Allegato X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera d) del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152.

INVITA

- i gestori di esercizi commerciali e assimilabili a mantenere chiusi, ovvero in apertura manuale, i battenti degli accessi al pubblico per limitare le dispersioni termiche;
- gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa;

- i gestori dei servizi di trasporto pubblico a disporre istruzioni operative per lo spegnimento dei motori nella fase di stazionamento ai capolinea; analogo invito è rivolto ai titolari delle aziende di trasporto o di fornitura di prodotti, beni e servizi nelle fasi di carico/scarico.

#### SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

#### DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio fino al 31 dicembre 2020 con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
  - Comando di Polizia Locale;
  - AULSS competente per territorio;
  - ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
  - Prefettura;
  - Comando Provinciale dei Carabinieri;
  - Polizia di Stato;
  - Guardia di Finanza;
  - Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Città metropolitana di Venezia;
  - Regione del Veneto - Direzione Ambiente - U.O. Tutela Atmosfera.

#### INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

La presente consta di quattro pagine.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE,  
APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA  
CLAUDIO VANIN

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.